

 [*https://www.ic-acrisangiacomo.edu.it*](https://www.ic-acrisangiacomo.edu.it)

 **Albo Scuola**

 **Ai docenti**

 **SITO WEB**

**Prot. 3048 del 09/06/2021**

**OGGETTO: Linee di indirizzo per gli scrutini**

**Valutazione nelle scuole del primo ciclo**

**La norma**

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, **gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

**Linee di indirizzo del Dirigente**

È evidente che una presenza in tutte le discipline di **livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in fase di prima acquisizione** evidenzia un problema che bisogna affrontare. Esso può dipendere dall’alunno, dalla famiglia o addirittura dalla scuola. È bene esprimere una valutazione ponderata su quelle che sono le potenzialità dell’alunno. La scuola deve promuovere il superamento del disagio che l’alunno vive. Ciò premesso è opportuno non generalizzare una valutazione negativa che può riguardare solo alcuni degli apprendimenti e delle conoscenze da acquisire. Il Consiglio deve, comunque, relazionare sulle attività e sulle iniziative intraprese per superare le difficoltà e gli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale che vivono gli alunni.

**Scuola Secondaria di Primo Grado**

**La norma**

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
**Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

**Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA**

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

**Linee di indirizzo del Dirigente.**

È evidente che la non ammissione alla classe successiva è un fatto residuale e il Consiglio deve motivare la mancata non ammissione. È soprattutto a carico dei docenti che esprimono una valutazione negativa dimostrare, con documenti, quali attività e strategie sono state messe in atto per superare le difficoltà riscontrate dall’alunno.

Il Collegio dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado è convocato per le ore 15:00 del 12/06/2021 con il seguente O.D.G.:

1. approvazione criteri per la valutazione del Curricolo;
2. approvazione criteri per la valutazione dell’elaborato;
3. approvazione criteri per la valutazione del colloquio;
4. approvazione criteri per l’attribuzione della lode;
5. comunicazioni del Dirigente Scolastico.

La riunione preliminare della Commissione d’esame è confermata per giorno 12 giugno ’21 su teams, ore 15:30

**Il Dirigente Scolastico**

 **Franco Murano**